

## Detassare gli straordinari?

*Nel 1995, con la legge n. 549/95, venne introdotto un contributo aggiuntivo a favore dell'Inps sulla retribuzione relativa alle ore di straordinario, con il solo obiettivo di renderne meno conveniente l'utilizzo. La norma di cui stiamo parlando riguarda il settore privato ma è espressione di una filosofia rivolta sostanzialmente a scoraggiare il ricorso al lavoro straordinario che ha preso forma e si è manifestata anche nel settore pubblico.*

*Per quel che concerne il comparto sicurezza, occorre ricordare che alcuni anni fa, con la contrattazione nazionale, si provvide a sterilizzare il meccanismo di adeguamento automatico del costo dell'ora di lavoro straordinario trasferendo le relative risorse, in aggiunta a quelle disponibili, sul secondo livello di contrattazione.*

*Da un po' di tempo si assiste ad una sostanziale inversione di tendenza e monta nel dibattito politico accanto all'esigenza di aumentare il costo dell'ora di lavoro straordinario anche quella di operarne la detassazione.*

*Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il principio della detassazione dello straordinario non è una idea di bandiera partorita nel corso dell'ultima campagna elettorale, ma è contenuta nel Protocollo governo-sindacati siglato il 23 luglio 2007 (par. 5, «Competitività») che testualmente impegna il governo ad abrogare alcuni commi della nella legge 549/1995.*

*Al riguardo, per quanto riguarda il settore della sicurezza, dobbiamo ricordare che con l'ultima legge finanziaria del Governo Prodi sono state già stanziati le risorse necessarie ad aumentare l'importo della retribuzione oraria del lavoro straordinario per il comparto sicurezza.*

*Ove alla rideterminazione della retribuzione oraria si aggiungesse l'eventuale detassazione è ovvio che il ricorso al lavoro straordinario risulterebbe ancor più conveniente dal punto di vista della redditività relativa.*

*È preoccupante, tuttavia, che questa prospettiva non trovi obiezioni da parte di nessuno, o quasi. E che, soprattutto, questa sindrome cinese inizi a circolare nei nostri ambienti dove le facili suggestioni hanno un fascino pericoloso e tutt'altro che trascurabile.*

*Non è in questo modo che il lavoratore recupererà ricchezza o salario.*

*L'ingiustificato incremento del costo della vita dev'essere fronteggiato prima di tutto con l'adeguamento della retribuzione primaria per non offrire il destro alla costruzione di un sistema di retribuzione del lavoro basato sul cottimo che è il*

*"mezzo" classico per la produzione di nuovi schiavi, non quelli in catene, beninteso, ma quelli che caratterizzavano la stagione precedente all'emancipazione sindacale.*

*La detassazione della retribuzione accessoria potrebbe essere usata come leva per aumentare, con un effetto compensazione, gli intervalli di adeguamento della retribuzione principale, spostando così sulla fiscalità i costi di una operazione complessivamente sfavorevole per i lavoratori dipendenti.*

*Ma la sfida vera riguarda il problema del controllo sindacale sulle prestazioni di lavoro straordinario. D'accordo, ci sono i contratti di lavoro e tutta una serie di garanzie per il loro rispetto. Ma la sfida rischia di diventare ardua con le attuali regole relative al lavoro straordinario.*

*Lo straordinario è un elemento fisiologico finalizzato a rendere flessibile - giustamente - l'impiego della forza lavoro. Serve a far fronte ad improvvisi picchi di richiesta. Lo straordinario è, dunque, straordinario, cioè eccezionale. Non può essere previsto con eccessivo anticipo ed è di natura transitoria. Ma siamo in una specie di paese dei balocchi!!! Lo straordinario è ordinario!!! Basta farsi un giro per i nostri uffici.*

*Occorre essere lucidi.*

*Io credo che chi propone la detassazione dello straordinario come panacea per tutti i mali appartenga ad un esercito di folli, scalmanati, incompetenti, e si-*

*curamente agisca sotto effetto di massicce dosi di stupefacenti.*

*Sui temi dell'orario e dell'organizzazione del lavoro grava un imbarazzante silenzio. Eppure è evidente la connessione tra organizzazione produttiva e orario di lavoro, nel senso che nell'attuale sistema è solo con il ricorso alle prestazioni straordinarie che possono essere esaudite esigenze il cui soddisfacimento sarebbe comunque al di là di una flessibilità inevitabilmente regolamentata dell'orario di lavoro.*

*Ha probabilmente ragione chi sostiene che si sta profilando un insidioso tentativo di ridurre la capacità di azione collettiva dei lavoratori dipendenti (quello che gli inglesi chiamano il «bargaining power» dei sindacati) e fare in modo che la determinazione dei redditi da lavoro dipenda in maniera sempre più marcata da performance individuali.*

*C'è un modo per redistribuire potere. Accanto a quello, forse banale e antico ma efficace, di un disegno legislativo che fissi una durata massima e contenuta della prestazione giornaliera, vista nella sua ineludibile connessione con la tutela della salute dei lavoratori dipendenti, si dovrebbe predisporre, con il prossimo accordo Quadro di Amministrazione, un sistema che garantisca un incisivo controllo del lavoro straordinario capovolgendo l'attuale impostazione che lo rende uno strumento quasi del tutto nelle mani della direzione.*

**I. Carbone**

## PROSSIMO VERTICE G8

Nella giornata del 29 aprile si è svolto presso il Dipartimento della P.S. un incontro tra tutti i Sindacati di polizia ed il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Nicola Izzo relativamente al prossimo vertice G8 programmato per l'estate 2009. Si è trattato di un primo incontro interlocutorio, propedeutico certamente di altri sempre più specifici rispetto ai temi di nostro interesse.

È emersa, comune e condivisa, la volontà di un confronto continuo ed articolato, di un dibattito non fine a se stesso ma capace di modulare proposte e soluzioni operative concrete affinché la Polizia di Stato ed i suoi operatori siano sempre pronti ad affrontare situazioni di ordine pubblico che, seppur nella loro straordinaria rilevanza internazionale, debbono poter svolgersi in un clima sereno ed ordinario rispetto al lavoro del poliziotto.

Se l'obiettivo comune dei Sindacati e dell'Amministrazione è programmare ed organizzare, riservando al Sindacato non un mero ruolo consultivo ma di attiva proposta, secondo tutte le sigle aderenti al Cartello unitario è imprescindibile il confronto continuo su alcuni argomenti importanti per il personale. Oltre il modello operativo, i temi che sono stati posti in agenda sono: - L'apparato e l'organizzazione logistica del personale; - L'vestiario ordinario; - Le forme di tutela degli operatori; - L'equipaggiamento per l'ordine pubblico. La riunione è terminata con l'impegno di proseguire il confronto e la discussione in maniera continua, con una calendarizzazione di massima affinché ogni punto sia adeguatamente valutato approfondito e discusso, certi di poter arrivare all'appuntamento, in maniera professionalmente adeguata e con spirito di servizio verso il paese ed i cittadini.

## ATTUAZIONE ART. 36 L. 121/1981

Nella giornata del 23 aprile 2008 si è svolto presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un incontro tra tutti i sindacati di polizia ed il Vice Capo Vicario della Polizia prefetto Nicola Izzo, sulla bozza del progetto di ripartizione delle funzioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, elaborata a cura del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per l'attuazione dell'art. 36 della legge 121/1981.

Il prefetto Izzo ha sostanzialmente introdotto la discussione sostenendo di aver indetto una preventiva riunione con tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato per acquisire una loro opinione prima che il Dipartimento della pubblica sicurezza si pronunciasse con un proprio parere sui contenuti attuativi dell'art. 36 proposti dall'Amministrazione civile dell'interno. La discussione sull'argomento è stata prolungata ed articolata ed ha fatto emergere una disponibilità al dialogo con l'Amministrazione sulla delicata materia da parte di tutte le sigle sindacali che hanno posto unanimemente l'accento sulla necessità che la discussione proseguiva attraverso un preventivo confronto con il livello politico della rappresentanza istituzionale del Dipartimento della pubblica sicurezza, per comprendere quale sia il progetto funzionale complessivo per i futuri assetti organizzativi centrali e periferici.

Nel contesto si sono illustrati alcuni aspetti della questione che costituiscono punti fermi e premesse necessarie ed irrinunciabili da chiarire, prima di affrontare nel merito, i singoli problemi riguardanti gli assetti organizzativi e funzionali futuri. Per le sigle del cartello diviene necessario stabilire con chiarezza quali siano le cosiddette "funzioni di polizia," ed è assolutamente prioritario individuare forme e modalità organizzative che diano corso a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia di tutela del personale che abbia una determinata anzianità anagrafica e di servizio. La riunione è terminata con l'impegno di aggiornare la discussione in un successivo incontro a livello politico dopo l'insediamento del nuovo governo.

**La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo**

Pagina 2

**Le pensioni dopo l'ultimo intervento legislativo**

Pagina 3

# La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Con alcune sentenze coeve (nn. 26, 27 e 28 del 01/02/2008), tutte rese nella forma "breve" di cui all'art. 21, c. 10, L. n. 1034/1971, il T.A.R. Marche ha svolto alcune importanti considerazioni in merito all'obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento, nonché alle conseguenze della sua omissione sulla legittimità del provvedimento finale adottato dalla P.A.. Le pronunce cui trattasi sono tutte relative a ricorsi proposti avverso un'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti emessa ai sensi dell'art. 192, D.Lgs. 152/2006. In esse, viene ribadito come la comunicazione di avvio del procedimento, obbligatoria ex art. 7 L. n. 241/90 e s.m.i., non possa essere mai omessa dalla P.A., se non nei casi espressamente previsti dalla norma stessa, ovvero qualora sussistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento". Peraltro - come ribadito dal T.A.R. Marche - tali esigenze debbono essere comunque valutate, in concreto, e, se possibile, esplicitate da parte dell'Amministrazione, non essendo sufficiente che la stessa faccia riferimento ad una generica contingibilità dell'atto stesso o, meno ancora, che ne presuppon-

ga l'urgenza in considerazione della particolare natura del provvedimento stesso (in tal senso, già Cons. Stato, Sez. IV, 25/09/98, n. 569, ove si statuiva che "l'obbligo di comunicazione prescinde dal procedimento avviato, con la sola eccezione dei casi in cui ricorrono particolari esigenze di celerità, la cui preminenza deve essere dimostrata con rigorosa motivazione da parte dell'amministrazione"). Questo, specie ove vi sia - come nel caso de quo - un erroneo inquadramento normativo della fattispecie, da cui consegue un evidente vizio di travisamento dei fatti e di violazione di legge, che si ripercuote nell'ordinanza opposta, la quale "non dà atto di alcun accertamento diretto a verificare la concentrazione della sostanza in questione, né vi è alcun riferimento all'epoca di trattamento del materiale rinvenuto presso il ricorrente, al fatto se il medesimo provenisse dal mercato dei prodotti usati e se il legno in questione fosse utilizzato in conformità a quanto la suddetta normativa prevede, cosicché l'illiceità della detenzione finisce per essere asserita senza tuttavia poggiare su alcun supporto motivazionale". In merito, si segnala come il Giudice Amministrativo, pur non facendone e-

spressa menzione, mostra di superare il possibile rilievo rappresentato dall'applicabilità del disposto dell'art. 21-octies, c. 2, ult. cpv. (in virtù del quale "il provvedimento adottato non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato").

Infatti, nel caso specifico, viene messa in evidenza proprio la mancata instaurazione del c.d. contraddittorio procedimentale, preliminare e funzionale alla corretta adozione del provvedimento finale, il quale consegue - appunto - all'inoltro della comunicazione ex art. 7 L.P.A.. Essa, infatti, avrebbe consentito ai destinatari del provvedimento sanzionatorio di mettere in evidenza, mediante gli strumenti tipici della partecipazione, previsti dall'art. 10 (presentazione memorie scritte e documenti, che debbono essere considerati dall'amministrazione), elementi, sia in fatto che in diritto, decisivi ai fini della ponderazione degli interessi in gioco, e, di più, della corretta interpretazione della fattispecie. E, come precisato sempre dalla pronuncia de qua, "la considerazione dei sud-

detti elementi poteva evidentemente condurre il procedimento ad un esito tutt'altro che scontato, il che evidenzia come il contraddittorio con l'evidenza avrebbe potuto consentire l'acquisizione di elementi utili ai fini di una compiuta valutazione della fattispecie.

La necessità di assicurare la partecipazione dell'interessato discendeva infatti dalla possibilità che la contestata detenzione fosse lecita, il che implicava l'esigenza di consentire l'allegazione di elementi di valutazione in tal senso".

## Personale parzialmente non idoneo al servizio

Come anticipato sulle precedenti edizioni di questo notiziario, nell'ultima Riunione della Commissione paritetica di cui all'articolo 29 del DPR 164/2002 il Siulp aveva sollevato la questione relativa al chiarimento dell'ambito applicativo dell'articolo 12 del DPR 170/2007 in relazione al trattamento economico spettante al personale giudicato parzialmente non idoneo al servizio. Il problema è se fino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta spettino gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera salvo eventuale ripetizione delle somme nei casi previsti dalla medesima disposizione sia per il personale giudicato non idoneo al servizio in modo parziale che per quello semplicemente collocato in aspettativa per infermità. Al riguardo il Dipartimento della P.S. ha interessato la Funzione Pubblica con la nota 557/RS/01/37/B/7461 del 17 aprile 2008 il cui contenuto è possibile visionare sul nostro sito web [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

## Il rifiuto di prestare mansioni inferiori

Il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere mansioni non rientranti nella propria qualifica di appartenenza, ma in quella inferiore? La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304, ha risposto positivamente al suddetto quesito. La questione ha riguardato un lavoratore, impiegato direttivo, a cui sarebbe stato affidato un incarico "non rispondente alla sua pregressa professionalità" che lo stesso si è rifiutato di svolgere, conducendo alla conseguenza di un licenziamento disciplinare nei suoi confronti.

L'interessato propose ricorso al giudice del lavoro per vedersi riconoscere l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti ovvero nella superiore qualifica di fatto posseduta, la reintegra nelle mansioni svolte prima dell'intervento demansionamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare, che gli era stato intimato a distanza di oltre 10 anni.

La domanda dell'interessato fu respinta in primo grado e accolta in appello e, avverso quest'ultima decisione, il datore di lavoro propose ricorso per cassazione. La Corte, nel richiamare un proprio recente orientamento (Cass. 26 giugno 1999 n. 6663; Cass. 1° marzo 2001 n. 2948; Cass. 7 novembre 2005 n. 21479; Cass. 8 giugno 2006 n. 13365; Cass. 27 aprile 2007 n. 10086), ha affermato che il rifiuto da parte del lavoratore subordinato di svolgere mansioni non spettanti è legittimo, in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 c.c., nella condizione in cui

il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. Pertanto, continua il Collegio, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia sanzionato disciplinarmente per insubordinazione per aver rifiutato di svolgere le nuove mansioni affidategli, eccedendone la violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice adito per accertarne la legittimità del siffatto comportamento del lavoratore dovrà procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando, in primo luogo "la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius variandi (Cass. 1° marzo 2001 n. 2948; Cass. 2 luglio 2002 n. 10187). In pratica, secondo la richiamata giurisprudenza (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 6663 del 1999; Cass. civ. Sezione lavoro, n. 6984 del 1996) il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta è riservato al giudice di merito, il quale deve tenere conto di ogni aspetto del caso concreto, quali la natura del rapporto, l'entità della mancanza, la ripetitività della stessa, ecc. al fine di verificare se il comportamento è idoneo a far venir meno l'elemento fiduciario della collaborazione tra le parti. Infine, in base ad un indirizzo consolidato (ex plurimis Cass. n. 4766 del 6.3.2006) giova ricordare che la prova, in caso di dequalificazione o demansionamento del lavoratore, laddove questi deduca l'inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c., non grava sul primo (creditore) che dovrebbe provare l'inesatto adempimento dedotto, bensì sul secondo (debitore), il quale è tenuto a

dimostrare o il suo esatto adempimento o la ricorrenza di una circostanza giustificativa dell'inesatto adempimento addotto ex adverso, quale, ad esempio, il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

## Non più segreti i documenti dopo 30 anni

Finisce l'era dei segreti di Stato eterni. Dal 1° maggio prossimo dovranno essere "a termine" e potranno durare al massimo quindici anni rinnovabili di altri quindici, per un totale massimo di trent'anni. Quindi, saranno cancellati gli omissis vecchi di almeno tre decenni su notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi bollati come top secret. Per questo potranno essere accessibili gli archivi che custodiscono tanti misteri della nostra storia, più o meno recente, e si potrà fare più luce su molti misteri over 30. Basti pensare al sequestro di Aldo Moro, presidente della DC rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 ed ucciso dopo 55 giorni di prigionia, od alle stragi dell'Italicus, l'espresso Roma-Monaco di Baviera che fu fatto esplodere la notte del 4 agosto 1974 con un triste bilancio di dodici morti e quarantaquattro feriti, e di Piazza Fontana a Milano, dove il pomeriggio del 12 dicembre 1969 persero la vita diciassette persone e ne rimasero ferite altre ottantuno. Grazie, infatti, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri uscente Prodi, datato 8 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 aprile scorso, finalmente cadrà la cortina del segreto di Stato. Questo decreto, in realtà, è incentrato sui criteri per individuare ciò che può essere oggetto di segreto di Stato e si basa su quanto stabilito dalla legge sulla nuova disciplina del segreto, la n. 124/2007. Contiene in allegato un elenco di "materie" di riferimento, cioè di tipologie di "cose" che possono essere classificate come segretissime. In tale elenco, ad esempio, compaiono i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonché le posizioni documentali, degli 007 civili e militari, oppure l'ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra, od anche l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi ed i materiali speciali in dotazione al personale appartenente ai servizi. Tutto questo, precisa in decreto, ferma restando la necessità di valutare in concreto ogni singolo caso. Per quanto concerne, invece, l'accesso alla documentazione non più secretata, il provvedimento stabilisce che, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, dovrà valutare in via preliminare il reale interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso da parte del richiedente, oltre che il fondamento giuridico circa la qualità soggettiva del richiedente stesso e a finalità per la quale l'accesso sarà richiesto. Inoltre, è stabilito che, una volta cessato il vincolo del segreto di Stato, "in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza".

# "L'incompiuta"

Ultimamente assisto a scene imbarazzanti.

Ho partecipato a riunioni nelle quali sono stato convocato in veste di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (R.S.L.) solo per avallare un documento sulla valutazione dei rischi già preconfezionato, senza la consultazione preliminare (obbligatoria nell'iter e non vincolante solo per i contenuti propositivi formulabili) prevista dall'art. 4, comma 5, lett. p, in relazione all'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge.

Così come, esercitando il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, sono emerse perplessità sul supporto cartaceo da porre in visione al R.S.L.: documenti sulla valutazione dei rischi non aggiornati oppure stessi sul presupposto di situazioni di fatto superate da nuovi eventi; registro degli infortuni - il quale, per inciso, dovrebbe costituire una specie di diario di bordo - custodito integro, senza alcuna menzione degli infortuni occorsi a colleghi in servizio.

La casistica potrebbe continuare.

Ritengo allora di chiarire un aspetto importante: la 626/94 è una Legge dello Stato che introduce regole fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, deve essere attuata con scrupolo.

Tra l'altro, a dicembre dello scorso anno è stata approvata la legge che manda in pensione la 626/94. Orbene, questa nuova legge, la cui applicazione alla Polizia di Stato è rinviata di un anno, introduce significative novità in materia e ciò lascia sottendere l'importanza che essa riveste per tutti i lavoratori.

Ma ritorniamo al punto di partenza.

L'art. 19, comma 1, lett. "b" stabilisce che il R.S.L. debba essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi. Qualcuno, invece, interpreta il dato normativo in modo improprio nel senso che il citato documento va letto contestualmente così come contestualmente occorre verificare le eventuali anomalie che la stessa amministrazione ha riscontrato. Niente di più errato: è inevitabile per un R.S.L. che intenda esercitare con coscienza il mandato conferito nell'interesse dei lavoratori, acquisire la copia del documento e rinviare la disamina ad una riunione successiva nella quale svolgere le osservazioni o proporre le integrazioni necessarie.

Vorrei a questo riguardo evidenziare che il medico della Polizia di Stato viene regolarmente invitato o informato di quanto si stava facendo. E allora perché non impiegare lo stesso livello di coinvolgimento (previsto dalla legge) per il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori?

Sarebbe, dunque, opportuno assicurare una uniforme e corretta applicazione del dato normativo, senza pregiudizi infondati.

Proprio su questo argomento, cito un ultimo episodio: qualcuno è rimasto incerto sul fatto di potermi consegnarmi o no il documento dei rischi. La motivazione? Non sapeva se poteva fornirne copia. Evidentemente si tralascia di considerare che l'art. 19/1 lett. "e" non giudica siffatto documento come atto coperto dal segreto d'ufficio o tutelato dalla privacy. Il dato normativo prevede, invece, che il rappre-

sentante per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi.

In conclusione, sarebbe auspicabile che a quattordici anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994 nr. 626, ci sia un approccio più costruttivo alle problematiche connesse alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Occorre consapevolizzare il fatto che eventuali proposte di interventi vengono formulate non per mettere in crisi l'apparato amministrativo e alimentare la cultura della colpa (cultura molto diffusa nell'Amministrazione della P.S. in generale e in alcune realtà locali in particolare) ma proprio per migliorare gli ambienti di lavoro, renderli più sicuri e ridurre i rischi di verificazione almeno degli eventi dannosi prevedibili.

Confermando l'attivazione della casella di posta elettronica 626siulp.bari@libero.it ringrazio i colleghi per le segnalazioni inoltrate. Li esorto a continuare per evidenziare problematiche meritevoli di attenzione.

Paolo Zini

\*Segretario Provinciale SIULP Bari.

# Due pesi, due misure

Prendendo spunto dalla recente circolare Ministeriale emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, avente per oggetto i "riconoscimenti premiali in favore di Dirigenti e Funzionari di uffici investigativi", la Segreteria Sezionale dobbiamo prendere atto di come la stessa venga disattesa o mal interpretata.

La circolare indica i **criteri di selettività** per giustificare l'avvio di una proposta di riconoscimento premiale, parallelamente ed a prescindere dalla qualifica, validi per tutto il personale. Tali criteri devono, infatti, considerare solo quei comportamenti "**eccezionali e speciali**", che esulino dalla normale direzione dell'ufficio d'appartenenza e che presentino un "**quid pluris**" che vada oltre l'espletamento delle attività ordinarie.

Evidente è la finaltà della stessa circolare, ossia quello di evitare un **uso improprio** dei riconoscimenti premiali, utilizzati troppo spesso per assecondare "**clientele**" e "**favoritismi**", che nulla

hanno a che vedere con l'attribuzione di meriti straordinari.

Infatti, nella realtà, sebbene l'attribuzione di riconoscimenti di merito a favore della qualifica apicale nel ruolo degli Ispettori possa creare una distorsione molto limitata nella progressione professionale del dipendente, diversamente vale per la restante casistica, soprattutto nel ruolo degli Agenti ed Assistenti. Proprio tra questi ultimi, infatti, in sede di procedura selettiva o concorsuale, si può determinare maggiormente una discriminazione a danno di coloro i quali non possano vantare "**parrente**" altolocate.

Sarebbe opportuno, pertanto, che l'amministrazione adeguandosi a quanto menzionato, applichi **criteri oggettivi** nei confronti del personale dipendente, che possano stimolare comportamenti virtuosi, in luogo di criteri poco trasparenti, che alla lunga risultano essere per il personale, nella migliore delle ipotesi, demotivanti.

M. Boccola

# Le pensioni dopo l'ultimo intervento legislativo

Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata realizzata una determinante fase del processo di riordino generale del sistema pensionistico, avviato dal DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. Ciò è avvenuto mediante: 1) consistenti ulteriori modifiche apportate direttamente dalla stessa legge di riforma agli ordinamenti pensionistici dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO, con particolare riferimento a: - l'introduzione del sistema di calcolo contributivo; - nuove condizioni concernenti i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica nonché l'applicazione del criterio delle decorrenze prestabile per il conseguimento del diritto e per l'ammissione alla fruizione della pensione di anzianità; - l'unificazione della pensione di anzianità e della pensione di vecchiaia nella nuova pensione di vecchiaia per coloro ai quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo; - il mantenimento del sistema di calcolo retributivo per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; - l'applicazione delle regole del sistema di

calcolo contributivo per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che a tale data risultino in possesso di un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; - la possibilità, per i lavoratori assunti anteriormente al 1° gennaio 1996 e in possesso di almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui non meno di 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995, di richiedere che la pensione sia liquidata esclusivamente con le regole del sistema contributivo; - la possibilità di riconoscere, ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive, il diritto alla pensione di inabilità in caso di cessazione dal servizio per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità non dipendente da cause di servizio; - l'estensione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della normativa sul trattamento pensionistico a favore dei superstiti, vigenti in ambito AGO. 2) la previsione di ulteriori modifiche, da attuarsi attraverso l'emanazione di provvedimenti delegati, finalizzate ad armonizzare, ai principi fissati dalla stessa legge di riforma, le normative pensionistiche di particolari ca-

tegorie di lavoratori, non ancora pienamente coinvolte nel processo di riordino, tra cui quelle dei magistrati e dei militari.

Con l'approvazione della Legge 24/12/07, n. 247 sono state rideterminate al ribasso le pensioni di chi avrà un assegno calcolato, anche parzialmente, secondo i criteri del cosiddetto Metodo Contributivo.

Il taglio è stato effettuato con la modifica dei coefficienti di trasformazione e sfiora il 10%, variando leggermente a secondo dell'età di pensionamento. Ovvero le pensioni sono state ridotte di quasi il 10%, chi avrebbe avuto diritto al sessantacinquesimo anno di età ad una pensione di 700 euro adesso andrà in pensione con poco più di 640 euro mensili. Unico fatto degno di rilievo è il rinvio dell'applicazione dei nuovi coefficienti al 2010, tenendo così esenti coloro che accederanno a pensione da oggi al 2010 e che avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva il 31/12/95. Si tratta di un fatto che tende a sacrificare le prossime generazioni in cambio di piccole scialuppe di salvataggio per i più prossimi all'agognato assegno di pensione.

## COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

ex Legge 335/1995

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%

## COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

ex Legge 247/2007

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

Articolo 1 comma 14. legge 24.12.2007 n. 247

"In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge".

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### I coniugi non comunicano? È lecito l'abbandono del tetto coniugale

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha stabilito che in tema di abbandono del tetto coniugale, non sussiste colpa del coniuge nel caso in cui nel rapporto persiste una grave forma di incomunicabilità. Il difetto di comunicazione, quindi, legittima l'abbandono del tetto coniugale che, conseguentemente, in caso di separazione, non potrà essere posto alla base per il riconoscimento dell'addebito.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che in ipotesi di profonda crisi coniugale, il fatto della mancata comunicabilità, pone i coniugi in una vera e propria estraneità affettiva e di relazione: conseguentemente, l'abbandono del tetto coniugale di uno dei due, non può essere posto a fondamento del fallimento dell'unione ma va visto esclusivamente come una mera presa d'atto di una situazione di intolleranza della convivenza maturata da tempo.

Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un coniuge che, in forte contrasto con il marito, si era vista addebitare la separazione per il fatto dell'abbandono del tetto coniugale.

### Autobus gratis per la rottamazione, 380mila euro

(Dm Economia 1.2.2008 Gu 4.4.2008)

Scatta la possibilità di avere il rimborso dell'abbonamento ai mezzi pubblici per chi ha rottamato un'auto nel 2007 e non ha ricomprato nessuna nuova vettura. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile il decreto che attua le norme contenute nella legge finanziaria del 2007. Il rimborso spetta a coloro che nel 2007 hanno rottamato, senza sostituzione, i autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1». Il rimborso spetta per l'abbonamento limitato al comune di residenza, domicilio o di lavoro del beneficiario, con esclusione delle fasce di percorrenza intercomunale. Per ottenere il rimborso occorre compilare un'apposita domanda corredata da: certificato di rottamazione rila-

sciato da uno dei centri autorizzati o, in alternativa, il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo; copia dell'abbonamento rilasciato dall'azienda di trasporto; copia della ricevuta attestante il pagamento. La domanda dovrà essere inviata per raccomandata agli indirizzi che saranno resi noti entro 60 giorni. Per l'operazione è stata stanziata la somma di 380.000 euro: una volta esaurita non sarà più possibile avere il rimborso.

### Si all'uso dati biometrici dei dipendenti per garantire la salute pubblica

Il garante autorizza una società ad utilizzare i dati biometrici dei propri dipendenti al fine di monitorare gli accessi ad alcune aree dell'impresa per garantire la sicurezza di un impianto di trattamento delle acque e, di conseguenza, la salute pubblica. È possibile trattare dati biometrici dei dipendenti per specifiche e rilevanti finalità, come ad esempio la salute pubblica.

È quanto ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) nel ritenere lecito e conforme alla disciplina privacy il sistema di rilevazione biometrica proposto da una società di risorse idriche.

La società chiedeva di poter utilizzare dati biometrici dei propri dipendenti al fine di monitorare gli accessi ad alcune aree dell'impresa, in particolare quelle in cui avviene la potabilizzazione dell'acqua, garantendo in questo modo la sicurezza dell'impianto idrico, la tutela della qualità delle acque e, di conseguenza, la salute pubblica.

Il sistema di rilevazione biometrica sottoposto dalla società alla verifica preliminare del Garante prevede la registrazione delle impronte digitali dei dipendenti - rilasciate con il consenso degli stessi - attraverso apparecchiature e software appositi e la successiva trasformazione delle stesse impronte in codici numerici (template) inseriti in una smart card. In più si proponeva la memorizzazione dei dati relativi all'orario di accesso e dei codici che consentono di risalire all'identità del dipendente in una banca dati centralizzata.

Nell'esaminare il progetto proposto dalla società, il Garante ha precisato che la raccolta delle impronte debba limitarsi ai soli dipendenti che hanno accesso all'area di l'impresa in cui avviene la depurazione delle acque e, soprattutto, che le impronte cifrate non debbano essere conservate in un archivio centralizzato ma solo su un supporto (una smart card ad esempio) nell'esclusiva disponibilità dell'interessato.

Il Garante ha ricordato, infine, riprendendo quanto stabilito nelle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori, che tutti i dati raccolti relativi gli accessi potranno essere conservati per un periodo non superiore ad una settimana con la predisposizione di specifici meccanismi di integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto. L'accesso ai dati infine potrà essere garantito ai soli interessati oppure all'autorità giudiziaria ove specificamente richiesto.

### Sull'asilo politico decide il giudice civile

I provvedimenti riguardanti il riconoscimento dello "status" di rifugiato spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro il Ministero dell'Interno ed il Questore di Roma che con decreto aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per asilo politico, in attuazione della Convenzione di Ginevra. I giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile in quanto i provvedimenti consequenziali al diniego di riconoscimento dello "status" di rifugiato da parte della competente Commissione centrale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta la cognizione delle

controversie in materia di riconoscimento del predetto "status". Infatti secondo il Tar la decisione sul decreto di rigetto del permesso di soggiorno, emanato dal questore, spetta al giudice civile dal momento che il provvedimento altro non è che l'atto finale di un procedimento iniziato davanti alla Commissione centrale competente che non aveva riconosciuto al cittadino straniero lo status di rifugiato e che aveva visto successivamente il questore rifiutare il permesso di soggiorno, tenendo conto proprio delle valutazioni della commissione. Tra l'altro sarebbe stato antieconomico e contrario all'esigenza di concentrazione della tutela giurisdizionale dinanzi allo stesso giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, frammentare la cognizione della stessa vicenda processuale tra più giudici.

### Professore messo alla berlina? Se lo merita non c'è diffamazione

Quanto se lo meritano, i prof possono essere messi alla berlina e gli si può dare degli incompetenti. Parola di Cassazione. La Corte ha infatti affermato (sentenza 16765/2008) che non commette diffamazione l'ispettore che denuncia la scarsa professionalità di un docente in una relazione ministeriale. È stata così confermata l'assoluzione nei confronti di un ispettore che aveva relazionato su un insegnante dell'istituto tecnico industriale di Pontedera, a seguito di una querela per lesioni colpose presentata da un alunno. L'ispettore aveva rilevato che l'insegnante "gode di scarso prestigio presso gli studenti, non è assolutamente in grado di svolgere i compiti didattici che competono al suo ruolo, e' assolutamente inadeguato al ruolo, anche, probabilmente, per preparazione professionale specifica". Chiedendo l'applicazione di una sanzione disciplinare l'ispettore aveva anche sottolineato che il professore mancava gravemente ai suoi doveri professionali. Il docente sentendosi offeso nella sua dignità aveva presentato denuncia per diffamazione ma il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione posto che l'ispettore aveva solo fatto il suo dovere. L'insegnante rivolgendosi alla suprema Corte aveva sostenuto che anche le segnalazioni di un superiore gerarchico debbono rispettare "la dignità" e la riservatezza dell'incolpato, riferendo le cose in maniera misurata". I giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso spiegando che "la valutazione di un ispettore scolastico sulle capacità didattiche e professionali di un insegnante e' espressione di un potere eminentemente tecnico-discrezionale" e per questo "la sua doverosa espressione in forme continenti come accertato dai giudici del merito, costituisce adempimento di un dovere" non punibile penalmente "ai sensi dell'art. 51 C.p."

### Petardi: rischio carcere per ultras

Anche il semplice lancio di un petardo allo stadio può far scattare le manette. Lo afferma la Corte di Cassazione. E non importa se il lancio avviene in una zona "non particolarmente frequentata", per i Giudici del palazzaccio i petardi sono come delle bombe e creano "pericolo per le persone". È stato così accolto il ricorso della procura di Napoli che si era opposta alla revoca della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni tifosi che avevano lanciato "alcuni grossi petardi esplosivi nello stadio San Paolo durante l'incontro di calcio tra le squadre di Napoli e di Frosinone il 2 dicembre del 2006". Il Tribunale non aveva convalidato la custodia in carcere per il reato di danneggiamento seguito da incendio nei confronti dei tifosi perché "i petardi non sono assimilabili ne' a bombe, ne' a materie esplosive" e perché non ricorrevano la "finalità terroristica, ne' quella di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica". La Procura si è però rivolta alla Cassazione sostenendo che anche i petardi devono essere inclusi tra le "materie esplosive" che ingenerano panico tra la gente e che, in base all'art. 6-bis della legge 401 dell'89, è prevista la custodia

in carcere. La Corte accogliendo il ricorso ha rinviato il caso al Tribunale di Napoli, che dovrà ora rivedere la posizione degli indagati, tenendo conto del fatto che "il lancio reiterato all'interno dello stadio e in concomitanza della competizione sportiva, di grossi petardi ragionevolmente "crea situazioni di "pericolo per le persone".

immigrato offre CD in spiaggia? Non si può arrestare

Vietato arrestare i "vu cumprà" che offrono cd in spiaggia. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, (sentenza 14705/2008) ha respinto un ricorso della Procura di Messina che chiedeva l'arresto di un extracomunitario sorpreso in spiaggia con 238 tra CD e DVD privi di contrassegno Siae. La Suprema Corte, richiamando una decisione della Corte di Giustizia europea, ha chiarito che "la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione del contrassegno Siae per supporti di ogni tipo (cartaceo, magnetico, plastico) e di ogni contenuto (musicale, letterario, cinematografico), rende inapplicabile contro i privati l'obbligo del contrassegno stesso". Anche il giudice di merito aveva deciso di non convalidare l'arresto perché l'uomo "era stato sorpreso nell'atto di mostrare la propria merce e di offrirgliela in vendita ma prima che si fosse perfezionata qual si voglia contrattazione". Inutile il ricorso in Cassazione della Procura per lamentare l'erronea applicazione della legge penale posto che l'arresto avrebbe dovuto scattare anche per la "detenzione per vendere" dei cd. La Corte ha respinto il ricorso sostenendo che il "vu cumprà" che mostra ai bagnanti i cd senza arrivare alla vendita deve essere lasciato libero.

### I tempi della querela nel caso di responsabilità medica

In una recente Sentenza (n. 13938/2008) la Corte di Cassazione ha ribadito che il momento iniziale del decorso del termine per la proposizione della querela coincide con quello in cui "la persona offesa abbia la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione dell'esistenza del reato".

Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, in cui era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di due sanitari accusati di lesioni colpose gravi per tardività di querela, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma "evidenziando come la conoscenza dell'esistenza di determinate patologie non comportasse automaticamente la consapevolezza che le patologie fossero conseguenza di errori compiuti dai medici che avevano seguito il trattamento terapeutico praticato alla paziente". La Corte ha accolto il gravame precisando che "nel caso di lesioni colpose aggravate riconducibili a responsabilità medica (...) la mera conoscenza delle conseguenze subite in esito al trattamento terapeutico" non costituisce "consapevolezza dell'esistenza del reato perché difetta ancora, nella persona offesa, la consapevolezza della circostanza che il medico ha violato le regole dell'arte medica cagionando le lesioni".

### In albergo non è lecito informarsi sui gusti dei clienti

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 21 marzo 2008) ha reso noto di aver stabilito che le catene alberghiere che raccolgono via web informazioni circa gli usi e le preferenze dei propri clienti per uso marketing, debbono ottenere preventivamente il consenso specifico del cliente.

Più in particolare, l'Autorità ha stabilito che per le finalità di marketing e di promozione commerciale, la richiesta di consenso, deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.

Il Garante ha quindi chiarito di aver vietato a una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito.

#### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 13  
N. 9 - 1 Maggio 2008

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
**MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI**  
**RAFFAELLE TATOLI - LUIGI ROMITA**  
**FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:  
**M. BOCCOLA**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.